



# COMUNE DI MOSCIANO S.ANGELO

*Area Finanziaria  
Servizio Personale*

---

## DETERMINAZIONE N. 55 del 16/02/2021 R.Uff.

iscritta nel REGISTRO GENERALE il 16/02/2021 al n. 133

---

**OGGETTO: QUANTIFICAZIONE DEL LIMITE DI SPESA PER PERSONALE DA ASSUMERE CON FORME FLESSIBILI DI LAVORO EX ART. 9, C. 28, D.L. 31 MAGGIO 2010, N. 28.**

### IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto il D.Lgs. n. 267/2000;  
Visto il D.Lgs. n. 118/2011;  
Visto il D.Lgs. n. 165/2001;  
Visto il C.C.N.L. Funzioni locali 21 maggio 2018  
Visto lo statuto comunale;  
Visto il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;  
Visto il regolamento comunale di contabilità;  
Visto il regolamento comunale sui controlli interni;

**VISTO** il decreto sindacale n. 2 del 16.07.2020 di nomina a responsabile del settore finanziario ;

Premesso inoltre che:

- con delibera di Consiglio Comunale n. 49 in data 30.12.2020, esecutiva, è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2021 - 2023;
- con delibera di Consiglio Comunale n. 23 in data 27.07.2020, esecutiva, è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2020-2022;
- con delibera di Giunta Comunale n. 108 in data 30.09.2020, esecutiva, è stato approvato il Piano esecutivo di gestione 2020-2022;

Rilevato che a termini dell'art. 36, D.Lgs. n. 165/2001, come modificato dall'art. 9, D.Lgs. n. 75/2017, i contratti di lavoro a tempo determinato e flessibile possono essere stipulati *“soltanto per comprovate esigenze di carattere esclusivamente temporaneo o eccezionale...”*

Preso atto che, ai sensi dell'art. 23, D.Lgs. n. 81/2015: *“(...) salvo diversa disposizione dei contratti collettivi non possono essere assunti lavoratori a tempo determinato in misura superiore al 20 per cento del numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza al 1° gennaio dell'anno di assunzione, con un arrotondamento del decimale all'unità superiore qualora esso sia eguale o superiore a 0,5. Nel caso di inizio dell'attività nel*

corso dell'anno, il limite percentuale si computa sul numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza al momento dell'assunzione. Per i datori di lavoro che occupano fino a cinque dipendenti è sempre possibile stipulare un contratto di lavoro a tempo determinato. Sono esclusi stagionali e sostituzioni di personale assente.”

Rilevato inoltre che l'art. 50, c. 4, C.C.N.L. Funzioni locali 21 maggio 2018 ha attuato la previsione normativa, prevedendo che le ipotesi di contratto a tempo determinato esenti da limitazioni quantitative, oltre a quelle individuate dal D.Lgs. n. 81/2015, sono le seguenti:

- a) attivazione di nuovi servizi o attuazione di processi di riorganizzazione finalizzati all'accrescimento di quelli esistenti;
- b) particolari necessità di enti di nuova istituzione;
- c) introduzione di nuove tecnologie che comportino cambiamenti organizzativi o che abbiano effetti sui fabbisogni di personale e sulle professionalità;
- d) stipulazione di contratti a tempo determinato per il conferimento di supplenze al personale docente ed educativo degli enti locali;
- e) stipulazione di contratti a tempo determinato per l'assunzione di personale da adibire all'esercizio delle funzioni infungibili della polizia locale e degli assistenti sociali;
- f) personale che afferisce a progetti finanziati con fondi UE, statali, regionali o privati;
- g) realizzazione di eventi sportivi o culturali di rilievo internazionale;
- h) proroghe dei contratti di personale a tempo determinato interessato dai processi di stabilizzazione.

Visto l'art. 9, c. 28, D.L. 31 maggio 2010, n. 78 nel testo vigente, che dispone:

**Art. 9. Contenimento delle spese in materia di impiego pubblico**

28. A decorrere dall'anno 2011, le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie, incluse le Agenzie fiscali di cui agli articoli 62, 63 e 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, gli enti pubblici non economici, le università e gli enti pubblici di cui all'articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni e integrazioni, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura fermo quanto previsto dagli articoli 7, comma 6, e 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, **possono avvalersi di personale a tempo determinato o con convenzioni ovvero con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, nel limite del 50 per cento della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009.** Per le medesime amministrazioni la spesa per personale relativa a contratti di formazione lavoro, ad altri rapporti formativi, alla somministrazione di lavoro, nonché al lavoro accessorio di cui all'articolo 70, comma 1, lettera d) del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni ed integrazioni, non può essere superiore al 50 per cento di quella sostenuta per le rispettive finalità nell'anno 2009. I limiti di cui al primo e al secondo periodo non si applicano, anche con riferimento ai lavori socialmente utili, ai lavori di pubblica utilità e ai cantieri di lavoro, nel caso in cui il costo del personale sia coperto da finanziamenti specifici aggiuntivi o da fondi dell'Unione europea; nell'ipotesi di cofinanziamento, i limiti medesimi non si applicano con riferimento alla sola quota finanziata da altri soggetti. **Le disposizioni di cui al presente comma costituiscono principi generali ai fini del coordinamento della finanza pubblica ai quali si adeguano le regioni, le province autonome, gli enti locali e gli enti del Servizio sanitario nazionale.** Per gli enti locali in sperimentazione di cui all'articolo 36 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, per l'anno 2014, il limite di cui ai precedenti periodi è fissato al 60 per cento della spesa sostenuta nel 2009. A decorrere dal 2013 gli enti locali possono superare il predetto limite per le assunzioni strettamente necessarie a garantire l'esercizio delle funzioni di polizia locale, di istruzione pubblica e del settore sociale nonché per le spese sostenute per lo svolgimento di attività sociali mediante forme di lavoro accessorio di cui all'articolo 70, comma 1, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276. **Le limitazioni previste dal presente comma non si applicano alle regioni e agli enti locali in regola con l'obbligo di riduzione delle spese di personale di cui ai commi 557 e 562 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente. Resta fermo che comunque la spesa complessiva non può essere superiore alla spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009.** Sono in ogni caso escluse dalle limitazioni previste dal presente comma le spese sostenute per le assunzioni a tempo determinato ai sensi dell'articolo 110, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. (...). Il mancato rispetto dei limiti di cui al presente comma costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale. Per le amministrazioni che nell'anno 2009 non hanno sostenuto spese per le finalità previste ai sensi del presente comma, il limite di cui al primo periodo è computato con riferimento alla media sostenuta per le stesse finalità nel triennio 2007-2009.

Atteso che con tale disposizione, estesa quale principio di coordinamento della finanza pubblica anche alle regioni e agli enti locali, il legislatore ha voluto porre un limite alle spese per personale assunto con contratto a tempo determinato e altre forme flessibili di lavoro;

Preso atto che ai fini dell'applicazione dell'art. 9, c. 28, D.L. 31 maggio 2010, n. 78 non rilevano le disposizioni di cui al D.M. 17 marzo 2020, poiché l'art. 1, c. 1 di quest'ultimo decreto dispone che le norme ivi contenute riguardano "le percentuali massime annuali di incremento della spesa di personale a tempo indeterminato";

Atteso pertanto che il limite di spesa per assunzioni a tempo determinato è pari al 50% della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009;

Atteso che per "spesa sostenuta" deve intendersi la spesa impegnata a carico del bilancio 2009, assumendo il dato contabile degli impegni risultanti dal conto del bilancio, in analogia con quanto affermato dalla Corte dei conti – Sezione autonomie con delibera n. 2/2010;

Viste le risultanze del rendiconto della gestione dell'esercizio 2009;

Ritenuto di computare nel limite di spesa in oggetto:

*i contratti di collaborazione coordinata e continuativa (21 dipendenti tra asilo nido – vigilanza scuolabus - uffici comunali);*

*i contratti a tempo determinato (due agenti di polizia municipale);*

Atteso che le spese sostenute per forme flessibili di lavoro nell'anno 2009 e il conseguente limite di spesa per l'anno 2021 e successivi risultano come segue:

**Limite di spesa per TD, co.co.co. e convenzioni, CFL, altri rapporti formativi, somministrazione di lavoro, lavoro accessorio**

ND	Tipologia di lavoro	Impegni anno 2009		
1	Tempo determinato	€ 71.769,93		
2	Co.co.co.	€ 484.208,26		
3	Contratti formazione lavoro	€		
4	Altri rapporti formativi	€		
5	Somministrazione di lavoro	€		
6	Lavoro accessorio ( <i>voucher</i> )	€		
7	Convenzioni	€	<b>% ammessa</b>	<b>Limite di spesa</b>
<b>TOTALE</b>		<b>€ 555.978,19</b>	<b>50%</b>	<b>€ 277.989,09</b>

Ritenuto di provvedere in merito;

**IL FUNZIONARIO**

**VERIFICATO;**

- La regolarità dell'istruttoria svolta dall'ufficio ;
- Il rispetto della tempistica prevista dalla legge ;
- L'idoneità del presente atto a perseguire gli interessi generali dell'azione amministrativa ;

- La conformità a leggi, statuto e Regolamenti,  
esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica e per l'effetto

## DETERMINA

1) di quantificare i limiti di spesa ai sensi dell'articolo 9, comma 28, del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, come di seguito indicato:

**Limite di spesa per TD, co.co.co. e convenzioni, CFL, altri rapporti formativi, somministrazione di lavoro, lavoro accessorio**

ND	Tipologia di lavoro	Impegni anno 2009		
1	Tempo determinato	€ 71.769,93		
2	Co.co.co.	€ 484.208,26		
3	Contratti formazione lavoro	€		
4	Altri rapporti formativi	€		
5	Somministrazione di lavoro	€		
6	Lavoro accessorio ( <i>voucher</i> )	€		
7	Convenzioni	€	<b>% ammessa</b>	<b>Limite di spesa</b>
<b>TOTALE</b>		<b>€ 555.978,19</b>	<b>50%</b>	<b>€ 277.989,09</b>

2) di dare altresì atto che sono stati inclusi nella spesa di riferimento 2009 :  
*i contratti di collaborazione coordinata e continuativa (21 asilo nido – vigilanza scuolabus - uffici comunali);  
i contratti a tempo determinato;*

3) di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell'amministrazione trasparente di cui al d.Lgs. n. 33/2013;

Mosciano S.A., li 16/02/2021

**Il Responsabile del Settore  
Daniele Gaudini**

Visto di regolarità, attestante la relativa copertura finanziaria di cui al D. Lgs del 18 agosto 2000, art. 151, comma 4.

**Mosciano S. Angelo, lì 16/02/2021**

**Il Responsabile dei Servizi Finanziari  
Daniele Gaudini**

Visto di regolarità contabile e di riscontro amministrativo contabile e fiscale ai sensi del 4° comma dell'art. 184- comma 4^- del D.Lgs 267/2000.

**Mosciano S. Angelo, lì**

**Il Responsabile dei Servizi Finanziari  
Daniele Gaudini**

**Si trasmette copia della presente determinazione ai seguenti uffici:**

#### **CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Dichiaro che copia della presente determinazione viene affissa all'Albo On-Line del Comune oggi e vi rimarrà per 15 giorni a decorrere da domani.

Mosciano S. Angelo, lì 16/02/2021

**Istruttore Amministrativo  
Antonio Del Vescovo**